

Gli extra riconosciuti dal datore

Il benefit previdenza esente da tassazione

di **Gianfranco Ferranti**
e **Gabriele Sepio**

Con l'avvicinarsi della scadenza per la presentazione del modello 730/2018, contribuenti e addetti ai lavori sono tenuti a considerare anche le novità fiscali introdotte, a partire dal periodo 2017, in materia di welfare aziendale e di premi di risultato. In sede di compilazione del modello, si dovrà verificare anche che le informazioni ivi inserite coincidano con i dati e i valori contenuti nella Certificazione Unica per il 2017 (Cu) compilata e rilasciata dal datore al lavoratore dipendente e già trasmessa telematicamente all'agenzia delle Entrate.

La sostituzione del premio in welfare

Nelle pagine precedenti sono state affrontate le novità relative alla detassazione dei premi di produttività, ma anche la sostituzione del premio monetario in benefit rientranti nel cosiddetto welfare aziendale è stata oggetto di rilevanti modifiche.

A questo proposito, è bene ricordare che questa sostituzione permette al lavoratore di fruire del regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente prevista per i benefit di cui all'articolo 51, commi 2, 3, ultimo periodo, e 4 del Tuir. Un trattamento, dunque, decisamente più favorevole rispetto all'imposta sostitutiva del 10% prevista per il premio monetario, il quale potrà essere sostituito con i benefit solo se espressamente previsto nell'accordo aziendale o territoriale. Tra i benefit si annoverano quelli con finalità socio-assistenziale rivolti anche ai familiari dei dipendenti (asilo nido interno, check-up medico in convenzione, rimborso spese istruzione di ogni livello,

rimborso spese per colf e/o badanti eccetera). Si segnalano poi i versamenti in forme di assistenza sanitaria, di previdenza complementare e di assicurazione extra-professionale. Infine, si richiama ogni altro fringe benefit assegnato dal datore di valore non superiore a 258,23 euro (ad esempio, buoni benzina eccetera).

Venendo alle novità, va segnalato che se il lavoratore sceglie di sostituire il premio con contributi in forme di assistenza sanitaria o di previdenza complementare o con l'assegnazione di azioni, l'importo non concorre al reddito di lavoro dipendente a prescindere dai limiti quantitativi previsti per i medesimi benefit dall'articolo 51, comma 2, lettere a), h), g) del Tuir. Questo significa che solo i contributi in previdenza complementare o in assistenza sanitaria versati tanto dal datore di lavoro in favore del dipendente quanto dallo stesso contribuente, ma volontariamente, dovranno attenersi ai limiti previsti, ovvero di 5.164,57 e di 3.615,20 euro. Per tali ragioni, si devono indicare separatamente nel modello 730 i benefit legati alla produttività per distinguerli da quelli previsti in esecuzione di un piano di welfare aziendale e dai versamenti spontanei del contribuente. Occorre prestare attenzione alle ipotesi in cui il dipendente scelga, in luogo del premio, l'assegnazione dei valori disciplinati dall'articolo 51, comma 4, Tuir (come l'assegnazione di autoveicoli ad uso promiscuo). Anche questi benefit vanno in-



Peso: 54%

dicati separatamente nel 730, in quanto concorrono in via forfettaria al reddito di lavoro dipendente e sono, di conseguenza, assoggettati a Irpef.

Ampliamento delle agevolazioni

Il legislatore ha anche ampliato le agevolazioni fiscali riguardanti il welfare aziendale. Dal 2017, con la nuova lettera f-quater), comma 2, articolo 51 del Tuir, sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente i versamenti del datore a favore della generalità o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, riguardanti il rischio di non autosufficienza o di gravi patologie. Questi valori, a prescindere dall'ammontare, non sono più considerati come fringe benefit interamente assoggetta-

ti a tassazione. Qualora il premio sia sostituito in versamenti in queste polizze, i relativi valori andranno indicati separatamente nel modello 730 assieme agli altri benefit scelti in luogo del premio.

Sempre dal 2017, l'utilizzazione delle opere e dei servizi da parte della generalità o di categorie di dipendenti e loro familiari aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto non concorre al reddito di lavoro dipendente anche quando è prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Contributi
a pensioni
integrative
e assistenza
sanitaria
fuori reddito
anche oltre
i plafond
«ordinari»

DA RICORDARE

Il lavoro è occasionale se è episodico, senza programmazione e con reddito «non rilevante»

- Nel rigo D5 vanno indicati i redditi derivanti dalle attività commerciali (indicando il codice "1" nella colonna 1) e da quelle di lavoro autonomo (indicando il codice «2» nella colonna 1) non esercitate abitualmente
- L'attività è occasionale se risulta episodica, saltuaria e comunque non programmata (risoluzione 550326/1988)
- L'attività abituale (i cui redditi non possono essere dichiarati con il 730) consiste, invece, nel «normale e costante indirizzo dell'attività del soggetto che viene attuato in modo continuativo» (circolare 7/1496/1977). Anche l'attività "stagionale" può essere espletata con un grado di ripetitività tale da poter essere considerata stabile (tenendo conto del settore economico). Sono indici di stabilità anche la disponibilità di locali in cui si svolge l'attività, l'ottenimento di una licenza per esercitarla e l'esistenza di contratti di fornitura
- La Corte di cassazione ha fatto riferimento anche alla rilevanza economica dell'attività esercitata, ritenendo che l'attività non sia occasionale se l'esecuzione di una serie coordinata di atti economici (anche relativi ad un singolo affare) genera un reddito rilevante (sentenze 8196/2008 e 27211/2006)
- I rimborsi spese percepiti dai lavoratori autonomi occasionali non sono tassabili se la prestazione cui si riferiscono è resa a titolo gratuito e le spese sono «strettamente necessarie» per lo svolgimento dell'attività. Se è, invece, stabilito un compenso o le spese sostenute sono inferiori all'importo rimborsato devono essere dichiarati entrambi (il compenso in colonna 2 e le spese in colonna 3), scomputando in colonna 4 la ritenuta subita (risoluzione 49/E/2013)



Peso: 54%